

# La Scuola Nazionale

Direzione - Redazione - Amministrazione  
ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470202-470492  
Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione

**ORGANO UFFICIALE DELLA CISNAL - SCUOLA**

Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA.  
Per i non iscritti, una copia L. 50 - Abbonamenti: Ordinario L. 600 - Sostenitore L. 5.000

Sped. in abb. post. gruppo II - 70% (quindicinale)

ANNO V (nuova serie) - N. 4 - 28 Febbraio 1970

**Riaffermato dagli organi direttivi del Sindacato in occasione delle elezioni ENAM**

## L'impegno del SINAIE per le istanze dei maestri

### IL NOSTRO PROGRAMMA

La Giunta Nazionale del SINAIE, nella sua ultima riunione nel corso della quale ha esaminato i problemi inerenti alla partecipazione del Sindacato alle elezioni per la nomina dei rappresentanti degli Insegnanti, degli Ispettori e Direttori in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ENAM, ha riaffermato l'impegno del SINAIE per portare a soluzione le istanze di tutto il personale che opera nel mondo della Scuola.

La Giunta, anzitutto, ha ribadito la necessità inderogabile di una Scuola nuova per una Società nuova.

A tale fine, mentre forme di insofferenza contemporanea coinvolgono nella contestazione delle strutture della società attuale, inclusa quella italiana, valori di natura permanente, la Giunta ha riaffermato la validità dei seguenti punti, approvati solennemente dal Congresso Nazionale del SINAIE:

A) la Scuola nuova deve riscoprire i valori eterni della legge morale, vivificandoli nell'armonia di un palpito spirituale;

B) nella Scuola, la fonte dell'autorità scaturisce dalla dignità della scienza e del sapere e non riposa su un rapporto contrattualistico;

C) solo nella legge morale e nella dignità del sapere troverà la vita autentica di una Scuola nuova consapevole del reciproco, insopprimibile rapporto dei valori di autorità e libertà — l'uno all'altro condizionato — in quanto componenti di una unica categoria dello spirito e del conseguente rapporto della distinzione della responsabilità e della gerarchia delle funzioni.

Nella mozione finale approvata dal Congresso, tra gli altri problemi da risolvere, erano indicati i seguenti: al punto 5 « sganciamento dall'ENPAS sia per quanto riguarda la parte previdenziale che per quella assistenziale »; al punto 6 « sviluppo dell'ENAM nel senso che l'Istituto adegui le proprie strutture e le prestazioni alle richieste degli iscritti »; al punto 17 « istituzione del ruolo di applicati di segreteria nelle direzioni didattiche e negli uffici degli ispettorati scolastici ».

Il SINAIE ha tenuto fede al precetto congressuale, promuovendo a tal fine idonee proposte di legge.

Con la legge relativa allo sganciamento dall'ENPAS e allo sviluppo dell'ENAM è istituito l'Istituto Nazionale Previdenza e Assistenza Insegnanti: un Ente, cioè, che permetterà agli Insegnanti, di ogni ordine e grado, di gestire finalmente, in forma diretta e nel proprio esclusivo interesse, i contributi versati per l'assistenza e la previdenza.

La legge istitutiva del ruolo di applicati di segreteria prevede anche il riconoscimento concreto ai segretari delle direzioni e degli ispettorati per il maggior lavoro e per le precise responsabilità recentemente assunte.

Inoltre, il SINAIE ha promosso la proposta di legge n.2348 che prevede la corresponsione di un compenso per lavoro straordinario agli Ispettori e ai Direttori esclusi da un analogo disegno di legge governativo a favore dei Presidi.

Altra proposta di legge di grande importanza, anche sociale, è la numero 207 per la tutela fisica ed economica del personale femminile di ruolo, insegnante e dirigente della scuola primaria.

Per quanto riguarda il problema contingente delle elezioni ENAM, la Giunta Nazionale del SINAIE ha approvato un programma tale da incidere profondamente sulle strutture dell'Ente e da modificare sostanzialmente le sue attuali attribuzioni.

Con le leggi presentate in Parlamento e con il programma per l'ENAM, indipendentemente dalla contingenza elettorale, il SINAIE è certo di contribuire validamente a tutelare gli interessi e la personalità umana degli Insegnanti e dei Dirigenti della Scuola.

Questa è la nostra via, fatta di concretezza, di serietà. Su questa via continueremo a camminare.

### I NOSTRI CANDIDATI

*In rappresentanza della categoria magistrale*

#### LISTA N. 4 "Sindacalismo Nazionale"

BARTOZZI LAMBERTO - Loreto

CACCIOTTI GUIDO - Roma

CANNATA ANTONIO - Napoli

COPPONE FILADELFIO - Catania

MASARACCHIO ANTONINO - Trecate

SANTOMAURO RICCARDO - Bari

*In rappresentanza degli Ispettori e dei Direttori*

#### LISTA N. 5 "Sindacalismo Nazionale"

IOPPI RAFFAELE - Dir. Didattico - Bergamo

La presenza del SINAIE nel  
Consiglio di Amministrazione  
dell'ENAM è garanzia di progresso per la categoria magistrale

## LENTEZZA ESASPERANTE

La lentezza con la quale vengono applicate le leggi che interessano il personale direttivo, insegnante e non insegnante della Scuola sta diventando veramente esasperante. E' evidente che l'Amministrazione statale non è preparata in maniera idonea ad affrontare i problemi ed il lavoro che si sono venuti creando in questi ultimi anni e lo stesso personale è insufficiente alle molteplici necessità.

Per illustrare sinteticamente quanto affermato vogliamo fare qualche esempio. Circa 30 mila docenti immessi nei ruoli in base alla legge n. 831 attendono a distanza di anni (le prime nomine ebbero inizio otto anni fa) che siano perfezionati i decreti di immissione nei ruoli conferiti in base agli artt. 21 e 22, attendono che siano effettuate le promozioni ad ordinario di coloro che hanno ultimato il periodo di straordinario, attendono la valutazione del servizio preruolo e il passaggio alla spettante classe di stipendio. Circa 30 mila docenti immessi nei ruoli in base alla legge 25-7-1966 n. 603 attendono che siano emanati i formali decreti di assunzione in ruolo. Per utilizzare tale personale il Ministero della P.I. ha emanato delle nomine provvisorie; esso, però, è ancora in attesa della promozione ad ordinario, della valutazione del servizio preruolo e del passaggio alla successiva classe di stipendio.

Gli insegnanti di applicazioni tecniche (ex insegnanti tecnico pratici diplomati delle soppressate scuole di avviamento professionale) che hanno ottenuto la equiparazione agli insegnanti diplomati del ruolo B della Scuola Media dal 1-10-1968 in base alla legge 28 marzo 1968 attendono ancora che vengano approvati i decreti relativi al passaggio nel nuovo ruolo e quindi di percepire i nuovi stipendi.

Non è mancato, su questi problemi, l'interessamento della CISNAL-Scuola presso gli organi competenti del Ministero della

### Libri consigliati

**PARIDE DE BELLA:** "Diritti e Doveri" - Elementi di Educazione Civica per il primo biennio delle scuole secondarie superiori - Casa Editrice D'Anna - Messina - Firenze - V Edizione - L. 1.000.

**VALENTINO BOLZAN - PARIDE DE BELLA:** "Lettere e Civiltà" - Antologia italiana per il Ginnasio e per il primo biennio del Liceo Scientifico - Edizioni Sandron - Firenze - II Edizione - L. 3.200.

P.I. al fine di rimuovere gli ostacoli e accelerare l'iter burocratico. Gli onn. Roberti e Pazzaglia e il sen. Picardo, infatti, hanno presentato interrogazioni al Ministro della P.I. per sollecitare l'applicazione delle leggi e per consentire la più favorevole valutazione del servizio svolto.

Vogliamo, infine, mettere il dito su quella vera e propria piaga che è l'attribuzione della pensione agli aventi diritto.

Per la definizione di una pratica di pensione spesso occorrono anni. E' doloroso constatare come nei riguardi del personale della Scuola, che ha dato le migliori energie, il proprio sapere e le proprie capacità in favore della collettività nazionale, l'Amministrazione dello Stato dimostri un deplorabile e ingiusto disinteresse.

Tanta sonnolenza, tanto assenteismo e lentezza da parte della Pubblica Amministrazione ci portano ad affermare la necessità di una vigorosa lotta perché si possa ottenere una Scuola nuova, frutto di riforme coraggiose, organiche e incisive e una Amministrazione nuova al servizio del cittadino e, nel nostro caso, del personale della Scuola.

Remo Roncati

## Elezioni a Roma per il Patronato Scolastico

### IL SINAIE PRESENTE CON LA LISTA N. 5

Il 7 marzo si svolgeranno a Roma le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del Patronato Scolastico.

Con queste elezioni gli Insegnanti di Roma designeranno i propri rappresentanti, i quali, insieme agli altri componenti previsti per legge, formeranno il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Patronato Scolastico a Roma è, indubbiamente, una cosa importante, in considerazione, soprattutto, delle dimensioni in cui si trova ad operare.

Per questa ragione, il Sindacato provinciale ha deciso di prendere parte alla competizione ed ha presentato, a tale fine, una propria lista di candidati, così formata:

- 1) AURELI Annabianca;
- 2) BIELLO Carmine;
- 3) BOLOGNA Cesarina n. Ivaldi;
- 4) MASTRANTONIO Luigi;
- 5) MILEFIORINI Olga.

La lista è contraddistinta dal numero 5 e dalla dicitura "SINAIE-CISNAL SINDACALISMO NAZIONALE".

## Nel mondo della Scuola

**INCARICHI E SUPPLENZE** — Sono in via di conclusione i lavori della Commissione Intersindacale per la discussione dell'ordinanza incarichi e supplenze per i docenti della Scuola Media, predisposta dal Ministero della P.I. La Commissione è presieduta dal sottosegretario on. Buzzi, e di essa fanno parte i rappresentanti dei Sindacati più rappresentativi della Scuola Media, fra i quali il SISME.

La posizione del SISME, sui problemi più controversi, connessi con l'ordinanza, è la seguente:

- a) conferma delle assegnazioni provvisorie conferite l'anno scorso a conferimento di nuove assegnazioni provvisorie limitatamente ai posti di risulta e comunque a cattedre non ricoperte da professori con nomina a tempo indeterminato;
- b) allargamento, nella maggiore misura possibile, delle cattedre destinate ai trasferimenti;
- c) formazione di una graduatoria speciale per gli aspiranti all'assegnamento nelle classi differenziali della Scuola Media;
- d) anticipazione, nei limiti del possibile, di tutte le scadenze inerenti alla riconferma e alle nomine del personale docente incaricato.

**CONCORSO A PRESIDE DI LICEO E DI ISTITUTO MAGISTRALE** — Siamo in grado di informare i colleghi interessati che entro breve tempo sarà pubblicato il bando di concorso a poco più di 200 posti a Preside di Licei Classici e Scientifici e di Istituti Magistrali.

**LIBRI DI TESTO** — In data 3 febbraio, c.a. è stata diramata la circolare n. 39, riguardante l'adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 1970-71. Poche le innovazioni nei riguardi della circolare dell'anno scorso. Esse riguardano principalmente: la facoltà, per i docenti di scuole medie superiori, di usare testi sussidiari e integrativi, oltre ai libri di testo in adozione; la facoltà di variare, anche nelle scuole medie, i testi dei classici e di narrativa moderna, prima che sia terminato il triennio d'adozione e la proibizione di prendere deliberazioni prima del 10 maggio.

**EDUCAZIONE FISICA** — L'VIII Commissione della Camera ha approvato, in sede legislativa, la proposta di legge Caroli interpretativa della 282 per l'educazione fisica.

Essa viene incontro, in larga misura, alle richieste di coloro che, pur sprovvisti del titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione agli esami di abilitazione, abbiano avuto l'incarico annuale nel 1968-69. Per costoro la nomina per l'anno 1969-70 deve intendersi a tempo indeterminato, sempre che gli interessati dimostrino di essere iscritti, per l'anno accademico 1970-71, agli Isef.

**INSEGNANTI STABILI** — La Gazzetta Ufficiale n. 29 del 3-2-1970 pubblica l'ordinanza del 24-1-1970 sulla "Riserva di posti, per l'immissione nei ruoli della scuola media, in favore degli insegnanti dichiarati stabili ed inclusi nelle graduatorie nazionali".

Ecco i punti essenziali dell'ordinanza.

Gli insegnanti dichiarati stabili nell'incarico che, pur essendo stati inclusi nelle graduatorie compilate dai provveditori agli studi in applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 603, per il conferimento di cattedre di lingua inglese, lingua tedesca, lingua spagnola, educazione artistica, educazione musicale nella scuola media ed educazione fisica femminile in qualunque scuola di istruzione secondaria e artistica, non abbiano ottenuto la nomina in seguito all'esaurimento dei posti disponibili nelle province richieste, sono tenuti a comprovare la conseguente stabilità dell'incarico.

A tal fine gli interessati devono inviare al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati, entro il 5 marzo 1970, un certificato in carta da bollo, rilasciato dal competente provveditore agli studi, da cui risulti l'iscrizione nell'elenco degli stabili disposta ai

La fase preparatoria intersindacale per il "nuovo statuto giuridico" del personale della Scuola è terminata. Si è conclusa con la prevista riunione plenaria della ben nota Commissione Intersindacale che ha lavorato a livello ministeriale.

Quali i risultati? Confermiamo il nostro pessimismo.

Nel corso dei lavori dei vari gruppi sono emerse numerose occasioni di contrasto tra i Sindacati. Ed il contrasto non si è limitato a problemi marginali o più squisitamente sindacali (differenze di categoria): si è esteso — ed ha acquistato, inevitabilmente, particolare significato politico — a questioni di fondo quali, in particolare, i cosiddetti organi di governo o di autogoverno della scuola. Contrasti di fondo, e di natura politica, che nella stessa esigenza della pluralità sindacale trova, crediamo, la spiegazione e la giustificazione aprioristiche.

Così stando le cose, era mai possibile pensare di poter superare in sede di riunione plenaria della Commissione le divergenze emerse nel corso delle lun-

ghie ed approfondite discussioni svoltesi in sede di gruppo di lavoro?

Abbiamo sempre ritenuto di no: e i fatti ci hanno dato ragione.

A nostro avviso, in quella sede plenaria, il governo avrebbe dovuto presentare un proprio schema di disegno di legge sullo stato giuridico, schema redatto sulla base dei risultati di lavori preparatori svolti dai cinque gruppi di lavoro.

In quella sede i Sindacati avrebbero dovuto essere posti in condizioni di confrontare le proprie posizioni (quali risultano dai lavori dei cinque gruppi) con la posizione del governo, e non essere chiamati, ancora una volta, a confrontarsi reciprocamente.

Era, cioè, giunto il momento, per il governo, di assumersi le proprie responsabilità politiche presentando una propria proposta.

Il non averlo fatto, non muta i termini del problema. Ne allontana nel tempo la sua risoluzione.

Al punto in cui sono giunte le cose, il governo non aveva e non ha più la possibilità di sottrarsi a tale responsabilità politica.

Questa la posizione della CISNAL-SCUOLA.

Tale tesi è stata sostanzialmente (espressamente o tacitamente) la tesi di tutti i Sindacati presenti, per cui il sottosegretario Buzzi, presente per il governo, l'ha accolta. Il documento del governo sarà presentato alla Commissione plenaria: ma... in data da destinarsi...

Il contrasto tra i Sindacati, pone il governo — nel predisporre una propria proposta — nella non comoda posizione politica di disattendere le aspettative di qualche sindacato. E l'aver fatto constatare in sede di Commissione plenaria l'inconciliabilità in famiglia (!), potrebbe fornire al governo, privo di una propria decisa volontà politica in materia (il solo requisito, riteniamo, che consentirebbe di superare di un colpo la situazione di stallo), l'alibi per l'ennesimo niente di fatto.

In secondo luogo la crisi di governo (e, si badi, crisi né imprevista, né improvvisa) fornisce, alla assenza di volontà politica del governo, un altro alibi: la impossibilità di provvedere ad affari che non siano quelli correnti e di ordinaria amministrazione. Quindi, per ora, niente progetti di legge...

Ma la stessa risoluzione della crisi in atto, quando verrà, potrebbe fornire un terzo alibi: quello del nuovo titolare alla Pubblica Istruzione. In tale ipotesi, infatti, potrebbe essere ritenuto politicamente necessario cominciare tutto daccapo...

Ora, proviamo ad inquadrare tutto questo giocare alla democrazia nella prospettiva dei sedici anni di attesa (come è noto, stiamo aspettando il nuovo stato giuridico dal 1954). Che cosa ne viene fuori?

E' fondato o no il nostro pessimismo?

Ripetiamo a noi ed ai colleghi l'augurio di essere smentiti. Ma smentiti dai fatti, non dalle parole.

Giuseppe Ciammaruconi

### LUTTO

E' morta in Marina di Nicotera, in provincia di Catanzaro, l'insegnante elementare Olga De Bella nata Giordano, che per di più di 40 anni aveva profuso i tesori del suo ingegno e del suo cuore nella educazione delle giovanissime generazioni di Nicotera e delle borgate adiacenti.

Al fratello prof. Paride, Segretario Nazionale del SISME, le più vive ed affettuose condoglianze della Direzione e della Redazione de "La Scuola Nazionale".

### A PROPOSITO DI STATO GIURIDICO

## L'anno del Signore 1970

## Esami di maturità

Pubblichiamo di seguito il testo dello schema di legge approvato dal Consiglio dei Ministri relativo alle modifiche da apportare alla legge sugli esami di maturità.

Articolo unico

Al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 2:

Il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per gli alunni di cui al precedente comma lo scrutinio finale è inteso a presentare il candidato alla Commissione degli esami di maturità e consiste nella formulazione di giudizi analitici, senza attribuzione di voto, sul profitto conseguito nelle singole materie di studio dell'ultima classe e di un giudizio complessivo che inquadri attitudini, interessi e capacità anche professionali tenuto conto della precedente carriera scolastica".

Art. 3:

Il secondo comma è sostituito dal seguente: "I candidati non considerati nel primo comma dello art. 2 sostengono nell'istituto statale presso il quale hanno presentato domanda prove sostitutive dello scrutinio di cui al precedente art. 2 aventi la finalità di stabilire il loro grado di preparazione nelle singole materie di studio dell'ultima classe. Per i candidati non provvisti di idoneità all'ultima classe le prove vertono anche sui programmi delle classi precedenti dalle quali i candidati non abbiano conseguito la

promozione, secondo norme di orientamento da emanarsi a cura del Ministero della P.I.

L'ammissione è deliberata con la stessa maggioranza di cui al terzo comma del precedente articolo 2".

Art. 5:

Al quinto comma sono aggiunte le parole: "Nelle scuole della Valle d'Aosta le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, o in lingua italiana o in lingua francese".

Art. 6:

Nel primo comma la parola "essenziali" è sostituita dalla parola "fondamentali" e sono aggiunte le seguenti parole: "Limitatamente alla seconda prova scritta, la discussione verte anche su concetti fondamentali della materia di insegnamento oggetto della prova stessa".

Poiché il primo comma si aggiunge il seguente nuovo comma:

"Per la maturità tecnica il colloquio, ivi compresa la discussione sugli elaborati, verterà anche sulle applicazioni pratiche relative alla professione cui abilita il tipo di maturità".

Art. 7:

Al settimo comma sono aggiunte le seguenti parole:

"Qualora per l'esercizio della professione di cui all'ultimo comma del precedente art. 1 sia prescritta l'iscrizione all'albo, nelle Commissioni di maturità per gli istituti tecnici è nominato, in aggiunta e a pieno titolo, altro membro, su designazione dei competenti Consigli dei collegi provinciali della categoria".

# Uno sciopero inutile

**Promessa dal SINAIE una proposta di legge per la concessione agli Ispettori Scolastici e ai Direttori Didattici di un compenso per il lavoro straordinario**

Come è noto, gli Ispettori Scolastici e i Direttori Didattici sono esclusi dal disegno di legge governativo concernente "Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica".

Il Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari della CISNAL elevò, a suo tempo, una vibrata protesta, inviando al Ministro della Pubblica Istruzione, in data 14 gennaio 1970, il seguente telegramma: "SINAIE-CISNAL appreso che disegno legge estensione lavoro straordinario Capi Istituto non comprende personale direttivo e ispettivo scuola primaria protesta energicamente et invita Signoria Vostra Onorevole riparare palese ingiustizia".

Il SINAIE, inoltre, interessò gli altri Sindacati per esaminare il problema allo scopo di individuare gli strumenti adatti a tutelare i diritti del personale direttivo e ispettivo della Scuola Elementare.

Con decisione unilaterale, il SINASCEL e il SASPI proclamarono lo sciopero dei Direttori e degli Ispettori per il 7 febbraio e, ove non fossero sorti fatti nuovi, per i giorni dello stesso mese. Alla decisione aderirono, successivamente, gli altri Sindacati.

La Segreteria Nazionale del SINAIE, riunitasi il 5 febbraio, pur sottolineando la fondatezza del diritto al compenso per lavoro straordinario da parte dei Direttori e degli Ispettori, prese netta posizione contro lo sciopero, ritenendolo intempestivo, inconcludente e demagogico.

Infatti:

a) la controparte, nei confronti della quale si voleva protestare, il governo, da tempo in coma, stava per spirare. La giustizia di questa tesi è stata riconosciuta proprio dal SINASCEL e da tutti gli altri Sindacati allorché, il 17 febbraio, revocarono lo sciopero "tenuto conto della crisi di governo". (E' appena il caso di sottolineare che non poteva essere, questo, il "fatto nuovo" invocato al momento della proclamazione dello sciopero);

b) il provvedimento governativo è l'applicazione fedele degli "accordi di giugno" i quali, come dichiarò in Senato il Ministro della Pubblica Istruzione (e l'on. Ferreri Aggradi, democristiano, smentì clamorosamente il SINASCEL),

non prevedevano alcun impegno al riguardo.

Giova ricordare che gli "accordi di giugno" non furono accettati dalla CISNAL, ma furono sottoscritti dagli altri Sindacati i quali, tutti insieme, allora, semplicemente si dimenticarono dell'esistenza dei Direttori e degli Ispettori. Con la proclamazione dello sciopero, essi hanno tentato soltanto di mascherare la "dimenticanza di giugno" perché dovevano ben sapere che alcun effetto l'azione di protesta avrebbe potuto sortire in quanto (e l'ultimo cultore di diritto ben lo sa!) un disegno di legge può essere modificato o con un altro disegno o proposta di legge o con emendamenti da presentarsi al momento della sua discussione in Parlamento. Soltanto allora una adeguata azione sindacale potrà risultare efficace anche come mezzo specifico di pressione.

Per ovviare a tale situazione, il SINAIE ha promosso una proposta di legge che è già stata presentata alla Camera dei Deputati. La proposta di legge recante "Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo e ispettivo della Scuola Elementare" ha, come prima firma, quella del Segretario Generale della CISNAL,

on. Roberti, seguita da quelle degli onn. Pazzaglia, Nicosia, Menicacci facenti parte della VIII Commissione Pubblica Istruzione ed è contraddistinta dal numero 2348.

Con questa iniziativa il SINAIE, geloso della funzione degli Ispettori Scolastici e dei Direttori Didattici — funzione direttiva a tutti gli effetti, indipendentemente dall'ordine di Scuola in cui è svolta — ha inteso tutelare nella maniera più adeguata e concreta gli interessi del personale ispettivo e direttivo della Scuola Elementare.

Il SINAIE si augura che l'iniziativa trovi ampia rispondenza tra la categoria la quale ha il modo di esprimere un preciso giudizio su chi parla, ora, di "inaccettabile discriminazione" e su chi, a scusante, invoca il fatto che "...nessuno dei dirigenti sindacali della scuola primaria e delle Confederazioni (leggi CISL, CGIL, UIL) ha lontanamente pensato che per capi di istituto dovevano intendersi soltanto i presidi".

Il SINAIE, infine, si impegna a proseguire l'azione intrapresa confidando che gli Ispettori Scolastici e i Direttori Didattici daranno il loro più ampio sostegno all'iniziativa per migliorare la situazione della categoria.

## Servizio pre - ruolo

Pubblichiamo di seguito il testo dello schema di disegno legge governativo sul riconoscimento del servizio pre-ruolo, approvato dal Consiglio dei Ministri. Il commento al prossimo numero; ora diciamo soltanto: un'altra ingiustizia!

Art. 1. — Al personale docente delle scuole statali d'istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio effettivo di ruolo ai fini di carriera.

Agli stessi fini è riconosciuto per metà il servizio prestato dal personale di cui al precedente comma in qualità di insegnante non di

ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.

Art. 2. — Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o parificate, nelle scuole secondarie e artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio effettivo di ruolo ai fini di carriera. Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a "buono" o corrispondente.

Art. 3. — Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto per intero fino a un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma nella misura di un terzo e sino ad un massimo di due anni.

Art. 4. — Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

I periodi congedo retribuiti sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento.

Art. 5. — Il riconoscimento dei servizi di cui alla presente legge non è disposto per il servizio non di ruolo compreso in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazioni di nomina in ruolo, prevista da leggi speciali.

Art. 6. — Il beneficio di cui ai precedenti articoli assorbe quello previsto dal primo comma dell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e non è cumulabile con quello di cui all'ultimo comma dello stesso art. 6.

Art. 7. — Al personale insegnante contemplato dalla presente legge viene ricostruita la carriera, secondo i criteri enunciati negli articoli precedenti, riconoscendo,

## Il punto di vista del SINAIE sulle scuole speciali

Un quotidiano della capitale nei giorni scorsi commentava severamente il disinteresse con il quale l'Assemblea capitolina aveva affrontato la discussione riguardante la convenzione tra Comune e Provveditorato per l'assegnazione dei ragazzi psichicamente ritardati a sezioni di scuole speciali.

Il fatto che un argomento così importante che implica una moderna visione della scuola e della sua funzione sia stato trascurato dalla quasi totalità dei consiglieri presenti nell'aula Giulio Cesare, non deve destare né meraviglia né stupore.

Il disinteresse degli amministratori romani può considerarsi ben poca cosa rispetto all'assenteismo degli organi statali il cui intervento dovrebbe essere massiccio ed intenso, perché si possano ottenere risultati positivi nel recupero sociale dei minori, considerati per vari motivi disadattati scolastici.

Nelle scuole elementari funzionano attualmente circa 11.000 tra classi speciali o differenziali; questo significa che ci troviamo di fronte ad una realtà non certamente trascurabile, che va considerata ed affrontata in tutti i suoi aspetti. E' necessario ed urgente quindi che tutta la materia attentamente presa in esame venga organicamente regolata in modo che le istituzioni scolastiche speciali possano effettivamente svolgere il ruolo richiesto dalla moderna società.

La notizia, secondo la quale il Ministro della P.I., dopo il parere favorevole della III sezione del Con-

siglio Superiore, ha sottoposto uno schema di disegno di legge all'assenso di altri ministeri competenti, non può che farci piacere.

Avremmo però gradito che le organizzazioni sindacali di categoria avessero potuto esprimere le proprie idee sull'argomento.

Poiché ciò non ci è stato consentito, riteniamo di dover responsabilmente ribadire in breve la posizione del SINAIE, specie per quanto concerne il personale direttivo ed insegnante, riservandoci di intervenire nelle sedi opportune una volta conosciuto il testo dello schema del provvedimento legislativo proposto:

1) istituzione di un ruolo speciale degli insegnanti a cui si potrà accedere mediante concorso riservato a coloro i quali siano in possesso di titoli di specializzazione a livello universitario.

I Direttori dovranno anche essi possedere tali titoli;

2) possibilità di passaggio nei ruoli normali delle scuole elementari, dopo un determinato periodo di servizio nel ruolo speciale;

3) supervalutazione a tutti gli effetti del servizio reso nelle scuole speciali e nelle classi differenziali;

4) in via transitoria permettere al personale attualmente in servizio il passaggio senza concorso nel ruolo speciale, riconoscendo ad esso, a tutti gli effetti, la supervalutazione prevista al punto 3).

I benefici della supervalutazione dovranno essere concessi anche agli insegnanti che non chiedono il passaggio nel ruolo speciale, per tutto il servizio eccedente il quinquennio;

5) trattamento economico adeguato al maggior impegno di lavoro e alla prestazione specializzata e rapportato alla reale durata del servizio;

6) immissione nelle scuole speciali di personale aggiunto proveniente anche da altri ruoli, per gli insegnamenti manuali e pratici, per l'educazione fisica, per i servizi di assistenza e terapeutici;

7) creazione di particolari organismi che operino a livello Scuola, Provveditorato e Ministero e permettano a tutto il personale delle scuole speciali e delle classi differenziali la partecipazione attiva al governo delle istituzioni scolastiche;

8) il personale facente parte delle équipes medico-psico-pedagogiche deve svolgere la sua attività esclusivamente nel settore scolastico, per evitare interventi affrettati, inopportuni ed inadeguati.

Questo è il punto di vista del SINAIE su un problema particolarmente sentito: ne abbiamo parlato con molto interesse nei nostri congressi, nelle varie riunioni di categoria, abbiamo ripetutamente dibattuto i suoi molteplici aspetti sui nostri giornali.

Ci auguriamo ora che il disegno di legge che sta per venire alla luce non tradisca le aspettative degli insegnanti, delle famiglie e della Scuola.

## Libertà, libertà

La stampa "indipendente" italiana ha dato ampio risalto all'episodio dei due ragazzi italiani che hanno portato un "soffio di libertà" in Russia diffondendo volantini a Mosca.

Tra l'altro, è stato scritto: "la Russia continua ad essere un tunnel buio di sopraffazione, di oppressione poliziesca e di disprezzo della personalità umana, se un gesto che da noi è roba di tutti i giorni, lì mobilità il potere, l'apparato giudiziario e amministrativo, la polizia politica e tutto il resto. In quel tunnel, non c'è ancora nemmeno un'ombra, nemmeno un barlume di luce. E stiamo quindi attenti a non infilarlo anche noi...".

L'avvertimento del collega è saggio. Però, il guaio è che "quel tunnel" lo abbiamo già infilato. L'episodio che ci accingiamo a narrare, fatte salve le dovute proporzioni, dimostra la veridicità di quanto affermato.

Il 7 febbraio scorso, nella liberissima Roma, capitale della altrettanto liberissima Italia, nazione occidentale, non intrupata nel sistema sovietico, un nostro socio, mentre distribui-

va un volantino ad alcuni Direttori Didattici che si avviavano a partecipare ad una riunione indetta in occasione dello sciopero della categoria, è stato "pescato" di precisione da una "pantera" e condotto in Questura per l'identificazione.

Nel volantino era riportata la presa di posizione del SINAIE nettamente contraria alla manifestazione di protesta e, quel che più conta, il testo della proposta di legge recante "Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo e ispettivo della Scuola Elementare".

Lungi da noi il sospetto che a qualcuno dei sindacati organizzatori della riunione desse fastidio la motivata posizione del SINAIE contraria allo sciopero o, soprattutto, il fatto che il SINAIE, invece di perdersi in chiacchiere inutili, stesse dando nelle mani dei diretti interessati uno strumento valido per "contestare", appunto, le chiacchiere. Lungi da noi, ripetiamo, questo sospetto.

Non riusciamo a spiegarci, però, la tempestività, la precisione di "indirizzo" della polizia. Ci vuole aiutare qualcuno?

\*

## Ordinanze e circolari

Ordinanza Ministeriale n. 755 del 5-2-1970 - Concorsi per merito distinto. — Dispone la pubblicazione da parte dei Provveditori agli Studi dei bandi dei due concorsi per l'anno 1968, riservato agli insegnanti elementari inquadrati nella 2. e 3. classe di stipendio.

Termine utile per la presentazione delle domande ai Provveditori: 6 aprile 1970.

### Per le elezioni ENAM INSEGNANTI

**Votate la lista n. 4 ISPETTORI, DIRETTORI**

**Votate la lista n. 5**

Circolare Ministeriale n. 46 prot. 297/5 del 12 febbraio 1970. — Avverte i Provveditori di portare a conoscenza degli Ispettori Scolastici e dei Direttori Didattici che la scelta e l'adozione dei libri di testo nelle Scuole Elementari per l'anno 1970-71, saranno disciplinate dalla circolare n. 42 del 5 febbraio 1969, prot. 338/2.

Ordinanza Ministeriale n. 26 del 12 febbraio 1970 - Trasferimenti Insegnanti di ruolo speciale presso le carceri per l'anno scolastico 1970-71. Dispone l'affissione all'albo dei Provveditori entro il 26 marzo prossimo delle norme per il trasferimento degli insegnanti delle scuole carcerarie. L'ordinanza del Provveditore recherà anche l'elenco degli Istituti carcerari della provincia, il numero e il tipo dei posti in organico.

Le domande e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il 10 aprile 1970 ai Provveditori agli Studi interessati.

PER UNA TUTELA EFFICACE E CONCRETA DEI DIRITTI E DELLA PER

# Provvedimenti legislativi

## Un istituto di assistenza e previdenza a servizio esclusivo degli insegnanti

In attuazione di un preciso dettato congressuale, che prevede lo sganciamento dall'ENPAS e la ristrutturazione dell'ENAM, il SINAIE ha promosso una proposta di legge con la quale è istituito l'Istituto Nazionale Previdenza e Assistenza Insegnanti (INPAI); un Ente, cioè, che permetterà agli insegnanti, di ogni ordine e grado, di gestire finalmente, in forma diretta e nel proprio esclusivo interesse, i contributi versati per l'assistenza e la previdenza. Ecco di seguito il testo della proposta di legge:

### ART. 1.

E' istituito l'Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza Insegnanti (INPAI).

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede sociale e domicilio legale in Roma.

### ART. 2.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per la Pubblica Istruzione d'intesa con il Ministro per la Sanità e col Ministro per il Lavoro e per la Previdenza Sociale.

### ART. 3.

L'Ente comprende due sezioni autonome:

- a) sezione assistenza sanitaria;
- b) sezione previdenza e assistenza sociale.

Ciascuna sezione ha distinto patrimonio e proprio bilancio.

### ART. 4.

Alla sezione assistenza sanitaria sono devoluti i compiti e le funzioni di assistenza sanitaria previsti dalla legge 19 gennaio 1942, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal relativo Statuto.

Alla sezione previdenza e assistenza sociale sono devoluti i compiti e le funzioni di previdenza e assistenza sociali previsti dal D.Lgs. Lgt. 26 aprile 1946, n. 351 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.Lgs. C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1346 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge 19 gennaio 1942, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e relativi Statuti, compresi l'opera di previdenza e il fondo crediti.

### ART. 5.

Della assistenza e della previdenza previste dal precedente articolo 4 fruiscono i soggetti previsti dai richiamati D.Lgs. 26 aprile 1946 numero 351 e successive modificazioni e integrazioni e D.Lgs. C.P.S. 21 ottobre 1947 n. 1346 e successive modificazioni e integrazioni.

### ART. 6.

Al patrimonio della sezione assistenza sanitaria è devoluta una quota del patrimonio dell'ENPAS di cui all'articolo 51 del R.D. 26 luglio 1947 n. 917. Tale quota è calcolata in proporzione dei contributi versati dal personale della scuola di cui al precedente art. 5.

Al patrimonio della sezione previdenza e assistenza sociale è devoluta tutta la consistenza patrimoniale dell'Istituto Giuseppe Kirner e dell'Ente Nazionale Assistenza

Magistrale nonché una quota parte di quanto in applicazione del comma precedente è trasferito dall'ENPAS.

### ART. 7.

Il trasferimento all'Istituto delle attività e degli oneri attuali e differiti dagli Enti di cui all'articolo precedente e dei soggetti di cui all'art. 5, è disposto con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Tesoro e col Ministro del Lavoro e per la Previdenza Sociale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per quanto attiene all'Istituto Giuseppe Kirner per l'assistenza ai professori medi, e all'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale, i trasferimenti di cui al precedente comma hanno effetto con il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per il Tesoro e con il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale con il quale si dispone la incorporazione dei due Enti nell'Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza Insegnanti e la loro estinzione.

### ART. 8.

Al conseguimento dei fini indicati negli articoli 3 e 4 si provvede mediante i contributi attualmente previsti a carico del personale di cui all'art. 5 e a favore dell'ENPAS, dell'Istituto Giuseppe Kirner e dell'ENAM.

Il gettito dei contributi già di pertinenza dell'ENPAS e di cui al precedente comma è devoluto:

- per il 40 per cento, alla sezione sanitaria;

— per il 60 per cento, alla sezione previdenza e assistenza sociale.

Il gettito dei contributi già di pertinenza dell'Istituto Giuseppe Kirner e dell'ENAM è devoluto alla sezione previdenza e assistenza sociale.

### ART. 9.

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente;
- b) i due Vice Presidenti;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Collegio Revisore dei Conti.

### ART. 10.

Sono organi di ciascuna delle due sezioni:

- a) il Comitato Esecutivo;
- b) il Consiglio d'Amministrazione.

### ART. 11.

Il Presidente e i due vice Presidenti sono nominati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione su designazione dei Consigli d'Amministrazione delle due sezioni riuniti in seduta plenaria e scelti tra gli iscritti d'ufficio all'INPAI.

### ART. 12.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto e delle sue sezioni di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi ed ha la firma sociale per le due sezioni;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Presidenza;
- c) esercita tutte le funzioni, attribuzioni e poteri spettanti a norma degli statuti delle due sezioni ai Presidenti di queste.

### ART. 13.

Ognuno dei due vice Presidenti

soprintende all'attività della sezione dell'Istituto per la quale è designato.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate da uno dei vice Presidenti designato dal Consiglio di Presidenza.

### ART. 14.

Il Consiglio di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente dell'Istituto e dai due vice Presidenti;
- b) dai componenti i Comitati Esecutivi delle due sezioni.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assistono i Direttori delle due sezioni.

### ART. 15.

Il Consiglio di Presidenza delibera sulle direttive di massima per l'attività da svolgersi dalle due sezioni nei limiti dei rispettivi Statuti.

### ART. 16.

Il collegio revisore dei conti è

## Norme per le mae

La legislazione a tutela delle lavoratrici madri si è aggiornata, con il passare degli anni ed alla luce dell'esperienza: per quanto riguarda il personale femminile, dirigente ed insegnante, della scuola primaria è rimasto, però, ancora insoluto un problema che ha sempre creato intralci nel normale funzionamento della scuola stessa.

E' noto, infatti, che dopo l'evento della maternità e trascorse le otto settimane di assenza obbligatoria dal servizio — previste dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 — il personale femminile interessato non

## Nuove disposizioni per il personale di segreteria

Nessuno meglio dei Segretari conosce la mole di lavoro che comportano gli uffici delle Direzioni Didattiche e degli Ispettorati Scolastici.

D'altra parte, le norme previste dalla legge n. 1213 non hanno certamente contribuito a migliorare la situazione; l'esperienza, anzi, dice che le cose sono peggiorate. Tra l'altro, ad un aumentato numero di ore lavorative, all'attribuzione di precise responsabilità, non fa riscontro alcun miglioramento economico.

Né vale sostenere la tesi che agli Insegnanti segretari, sgravati dagli obblighi dell'insegnamento, viene mantenuta la corresponsione del compenso previsto dall'art. 16 della legge 13-3-1958 n. 165, compenso che, come è noto, è riferito alle prestazioni che debbono essere svolte oltre l'orario dagli Insegnanti con attività di istituto (correzione dei compiti, elaborazione delle lezioni, ecc.).

Per ovviare a tale situazione, il Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari della CISNAL si è fatto promotore di una proposta di legge tendente ad apportare modifiche alla legge n. 1213. La proposta, che ha preso il numero 1763, è stata presentata alla Camera dei Deputati dagli onn. Menicacci, Nicosia, Franchi, Pazzaglia e Santagati appartenenti alle forze politiche che appoggiano la azione della CISNAL in Parlamento. Ecco il testo della proposta di legge.

### La proposta di legge n. 1763

#### Art. 1.

Il titolo della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è sostituito dal seguente:

"Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascastiche inerenti all'istruzione primaria e istituzionale del ruolo di applicato di segreteria nelle direzioni didattiche e negli ispettorati scolastici".

#### Art. 2.

L'art. 1 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è sostituito dal seguente:

"Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori didattici, dopo almeno quattro anni di servizio in ruolo — salvo le deroghe previste dalla presente legge — possono essere assegnati — a domanda — ad attività parascastiche compatibili con la dignità della funzione di istituto, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge".

#### Art. 3.

Il primo comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è sostituito dai seguenti:

"Gli insegnanti elementari del

ruolo normale e quelli del ruolo in soprannumero, anche se provenienti da altra provincia e purché abbiano compiuto il prescritto periodo di prova, possono essere assegnati — a domanda — a compiti di segreteria, con responsabilità e competenze specifiche, presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche.

Ad ogni ispettorato scolastico sono assegnati due insegnanti elementari ed uno ad ogni direzione didattica".

#### Art. 4.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, sono aggiunti i seguenti: "Esaurita la graduatoria di cui al secondo comma, possono essere assegnati — a domanda — ai compiti previsti dal primo comma, anche insegnanti inclusi nella graduatoria provinciale permanente.

Anche per questi aspiranti all'assegnazione ai compiti di segreteria presso gli ispettorati scolastici e le direzioni didattiche viene compilata apposita graduatoria, sulla scorta del punteggio assegnato nella graduatoria provinciale permanente.

Gli insegnanti provenienti dalla graduatoria provinciale permanente

possono — a domanda — essere confermati in segreteria, dopo un biennio di attività e previa visita di approvazione debitamente verbalizzata dall'autorità scolastica competente.

Gli insegnanti di cui al comma precedente, superato il periodo di prova e conseguita la qualifica di ordinari, vengono collocati permanentemente fuori ruolo".

#### Art. 5.

Dopo l'art. 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, sono aggiunti i seguenti:

Art. 2-bis — "Agli insegnanti assegnati agli ispettorati scolastici e alle direzioni didattiche, è concesso un compenso orario per lavoro straordinario in misura pari a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

Agli insegnanti assegnati agli ispettorati scolastici e alle direzioni didattiche con più di due comuni dipendenti, è attribuito un rimborso spese di viaggio".

Art. 2-ter — "In ogni direzione didattica e in ogni ispettorato scolastico è istituito un posto di applicato di segreteria".

Art. 2-quater — "Il reclutamento del personale per i posti di cui al precedente articolo è fatto di norma mediante concorso per titoli ed esame. Il diploma di abilitazione magistrale e il servizio non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali, sono titoli preferenziali per la partecipazione al concorso stesso".

Art. 2-quinquies — "I vincitori del concorso di cui all'articolo precedente sono immessi nei ruoli organici della carriera esecutiva dell'amministrazione scolastica".

#### Art. 6.

Il terzo comma dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è sostituito dal seguente:

"Gli insegnanti, secondo l'aliquota fissata per ciascuna provincia a termini del secondo comma, verranno impiegati dal provveditore agli studi in zone dal medesimo stabilite in relazione alla popolazione scolastica assistibile, che comprenderanno anche più di un pa-

tronato, nel numero disponibile dopo che siano stati assegnati due insegnanti per il consorzio provinciale dei patronati e non più di due insegnanti per il patronato dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti".

#### Art. 7.

Al secondo comma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, sono aggiunte le seguenti parole:

"Negli istituti magistrali statali con un numero di corsi inferiori a tre, viene comunque sempre assegnato un insegnante".

#### Art. 8.

Il primo comma dell'art. 6 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è sostituito dal seguente:

"L'assegnazione di insegnanti del ruolo normale o soprannumerario prevista negli artt. 3, 4 e 5 ha la durata di un quinquennio, salvo rinuncia degli interessati, e può essere rinnovata. Essa non può essere disposta senza il consenso dell'interessato".

#### Art. 9.

Tra il settimo ed ottavo comma dell'art. 6 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è inserito il seguente:

"L'insegnante assegnato ai compiti d'ufficio può tuttavia essere restituito all'insegnamento anche dopo un anno su proposta motivata esclusivamente da un giudizio di idoneità del dirigente scolastico da cui direttamente dipende. In caso di restituzione all'insegnamento, di cui sopra, l'insegnante del ruolo normale ottiene l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento magistrale e secondo le norme previste a questo riguardo nel presente articolo".

#### Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

#### Art. 11.

La presente legge entra in vigore il 1° ottobre successivo alla sua promulgazione.

PERSONA UMANA DEGLI INSEGNANTI E DEI DIRIGENTI DELLA SCUOLA

# i promossi dal SINAIE

nominato con decreto del Ministro della P.I. di concerto con il Ministro per il Tesoro.

**ART. 17.**

Il collegio revisore dei conti è composto:

a) da un Magistrato della Corte dei Conti designato dal Presidente della Corte stessa con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario designato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale;

c) da un funzionario designato dal Ministro per il Tesoro;

d) da quattro iscritti all'Ente in rappresentanza delle categorie e scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio revisore dei conti è nominato un supplente.

I Sindaci revisori dei conti esercitano la loro funzione secondo le

## ù umane estre madri

riprende il normale servizio nella pienezza delle funzioni, e ciò per effetto non solo dei permessi che per legge devono essere concessi per l'allattamento, ma soprattutto in virtù di quelle disposizioni che destinano tale personale ad attività parascolastiche del resto spesso inesistenti o alle quali, quando esistono, non può attendere proprio per le suseposte ragioni.

Nel quadro delle previdenze per le lavoratrici madri, il SINAIE ha inteso normalizzare questo stato di cose, facendo presentare al Parlamento una proposta di legge, che prevede la concessione di un congedo straordinario da fruiti a domanda dell'interessata, e con la corresponsione della retribuzione ridotta al 90 per cento, sino a che il bambino abbia compiuto il primo anno di età.

E' stato altresì previsto, quale norma transitoria nel primo periodo di applicazione della legge, che possa fruiti del congedo straordinario anche il personale femminile che, all'atto dell'entrata in vigore della legge, abbia già compiuto il normale periodo di assenza obbligatoria, sempre con il limite, valido indiscriminatamente, dell'età del bambino non superiore all'anno.

La proposta di legge, di cui pubblichiamo di seguito il testo, è stata presentata dagli onn. Menicacci e Nicosia e porta il numero 207.

**PROPOSTA DI LEGGE N. 207**

**Art. 1.**

Al personale femminile di ruolo, insegnante e dirigente della scuola primaria, è concesso a domanda un congedo straordinario per maternità pari a 44 settimane, in prosecuzione al normale periodo di assenza obbligatoria previsto dalla Legge 26 agosto 1950, n. 860 e successive modifiche, sino al compimento del primo anno di età del bambino.

**Art. 2.**

Il personale di cui all'articolo 1 ha il diritto al novanta per cento dell'intera retribuzione per tutto il periodo del congedo straordinario, durante il quale non sarà corrisposto il compenso spettante per le prestazioni complementari attribuite alla funzione docente e direttiva, nonché quello di cui all'articolo 1 terzo comma della legge 2 aprile 1968, n. 466.

**Art. 3.**

Il periodo di congedo straordinario, di cui all'articolo 1 della presente legge, è utile agli effetti dell'anzianità di servizio ed ai fini della 13ma mensilità.

**Art. 4.**

Avrà diritto di fruiti del congedo, di cui all'articolo 1, anche il personale indicato nel medesimo articolo che, dopo il normale periodo di assenza obbligatoria, abbia già ripreso servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il limite imposto dallo stesso articolo 1.

**Art. 5.**

Il Ministro per la Pubblica Istruzione provvederà, con apposita ordinanza, ad emanare le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente legge.

norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Il Collegio dei Sindaci e Revisori dei conti dura in carica un triennio.

**ART. 18.**

Il Consiglio d'Amministrazione della sezione sanitaria è nominato con decreto del Ministro della P.I. ed è composto di:

a) un Presidente;

e dei seguenti membri:

b) un funzionario designato dal Ministro per la P.I.;

c) un funzionario designato dal Ministro per il Tesoro;

d) un funzionario designato dal Ministro per la Sanità;

e) dieci iscritti all'Istituto in rappresentanza delle categorie degli iscritti e designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Il Consiglio d'Amministrazione di cui al precedente comma è presieduto dal vice Presidente dell'Istituto designato dal Ministro per la P.I.

**ART. 19.**

Il Consiglio d'Amministrazione della sezione previdenza e assistenza sociale è nominato con decreto del Ministro per la P.I. ed è composto di:

a) un Presidente;

e dei seguenti membri:

b) un funzionario designato dal Ministro per la P.I.;

c) un funzionario designato dal Ministro per il Tesoro;

d) un funzionario designato dal Ministro per il Lavoro e per la Previdenza Sociale;

e) dieci iscritti all'Istituto in rappresentanza delle categorie degli iscritti e designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

**ART. 20.**

Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna delle due sezioni dura in carica tre anni.

Anche i membri nominati in sostituzione decadono al termine del triennio.

**ART. 21.**

Il Comitato Esecutivo di ciascuna delle due sezioni è composto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, che lo presiede, e da quattro membri scelti dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno tra i rappresentanti delle categorie degli iscritti.

**ART. 22.**

Il Comitato Esecutivo di ciascuna delle due sezioni dura in carica tre anni.

**ART. 23.**

Ai fini tributari, l'Ente è considerato amministrazione dello Stato.

Gli atti che debbono essere prodotti all'Ente per le prestazioni previste dalla presente legge, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

**ART. 24.**

L'Ente è autorizzato ad avvalersi dell'assistenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

**ART. 25.**

Contro i provvedimenti dell'Istituto, concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio di Amministrazione della sezione competente che decide in via definitiva nei novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende respinto.

**ART. 26.**

Per la disciplina delle attività delle due sezioni dell'Istituto e delle modalità di erogazione delle prestazioni, si intendono applicabili, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di legge in vigore per l'ENPAS, l'Istituto Giuseppe Kirner e l'ENAM.

**ART. 27.**

Il regolamento di applicazione della presente legge, contenente gli statuti delle due sezioni autonome, sarà emanato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per la P.I., d'intesa con il Ministro per la Sanità, col Ministro per il Lavoro e per la Previdenza Sociale con il Ministro per il Tesoro.

Fino a quando non sarà stato emanato il regolamento di cui al precedente comma, continuano ad avere efficacia gli statuti attualmente in vigore.

## Compenso lavoro straordinario agli Ispettori e ai Direttori

Come è noto, gli Ispettori Scolastici e i Direttori Didattici sono esclusi dal disegno di legge governativo concernente "Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica".

Il Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari della CISNAL elevò, a suo tempo, una vibrata protesta, inviando al Ministro della Pubblica Istruzione, in data 14 gennaio 1970, il seguente telegramma:

**"SINAIE-CISNAL APPRESO CHE DISEGNO LEGGE ESTENSIONE LAVORO STRAORDINARIO CAPI ISTITUTO NON COMPRENDE PERSONALE DIRETTIVO E ISPETTIVO SCUOLA PRIMARIA PROTESTA ENERGICAMENTE ET INVITA SIGNORIA VOSTRA ONOREVOLE RIPARARE PALESE INGIUSTIZIA"**.

I Direttori e gli Ispettori sono rimasti, però, esclusi.

Per ovviare a tale situazione, il SINAIE ha promosso una proposta di legge che è già stata presentata alla Camera dei Deputati. La proposta di legge recante "Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo e ispettivo della Scuola Elementare" ha, come prima firma, quella del Segretario Generale della CISNAL, on. Roberti, seguita da quelle degli onn. Pazzaglia, Nicosia, Menicacci facenti parte della VIII Commissione Pubblica Istruzione ed è contraddistinta dal numero 2348.

Con la proposta di legge si è inteso estendere i principi della "presunzione di lavoro straordinario" e del "compenso forfettario" per tale lavoro straordinario, agli Ispettori Scolastici e ai Direttori Didattici della scuola primaria.

Ed invero, non si comprende perché la "presunzione di lavoro straordinario" valida per il personale direttivo della scuola secondaria, non debba essere valida per il personale direttivo della scuola primaria per il quale, proprio per la particolare struttura amministrativa (e territoriale) dei circoli didattici cui è preposto, l'impegno fuori orario che gli si richiede è di fatto ordinario.

Analoghe considerazioni valgono per gli Ispettori scolastici. E' per tale ragione che la proposta di legge ha come destinatario anche il personale ispettivo della scuola primaria.

Due principi presiedono alla disciplina del compenso per lavoro straordinario:

a) il forfait (a compenso del lavoro della stessa natura svolto dal personale direttivo delle scuole primarie e secondarie e di cui al disegno di legge governativo);

b) l'integrazione (a compenso del lavoro straordinario specifico del personale direttivo della scuola primaria).

Il compenso forfettario è previsto dall'articolo 2 della proposta di legge. E' fissato in unica quota di 30 ore mensili (il massimo previsto dal disegno di legge governativo) applicando lo stesso criterio di cui al richiamato disegno di legge: il numero delle classi che in una Direzione Didattica non va al di sotto di 45.

Le situazioni previste per l'integrazione di cui all'articolo 3, sono specifiche della scuola elementare e, nella loro espressione lavorativa, si presentano come impegno che differenzia la funzione direttiva del Direttore Didattico dalla funzione direttiva del Preside (o Direttore) della scuola secondaria.

E' considerata come attività specifica (e, quindi, causa di integrazione) anche l'ipotesi dei doppi e tripli turni: e ciò per il fatto che, come abbiamo sopra precisato, il numero delle classi cui è preposto un Direttore Didattico non è mai al di sotto di 45.

E' stato poi ritenuto equo stabilire — per i compensi integrativi — non solo il principio della loro cumulabilità ma anche il massimale di 30 ore mensili.

Per gli Ispettori Scolastici, proprio in considerazione che la loro funzione (ispettiva) è diversa da quella dei Direttori (direttiva, quindi, attiva), si è ritenuto equo prevedere il solo compenso in misura forfettaria di cui all'art. 2.

Ecco di seguito il testo della proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati.

## Il testo della proposta n. 2348

**Art. 1.**

Agli Ispettori Scolastici e ai Direttori Didattici della scuola primaria è corrisposto, a partire dal 1° ottobre 1969, un compenso per il lavoro straordinario in misura forfettaria da retribuire con le modalità e i criteri previsti dalle vigenti disposizioni.

**Art. 2.**

Il compenso di cui al precedente articolo è ragguagliato a trenta ore mensili.

**Art. 3.**

Per i Direttori Didattici il compenso di cui al precedente articolo è elevato, a seconda che ricorrano le situazioni sottoindicate, nella misura

- ra a fianco di ciascuna indicata:
- a) circoli didattici con più plessi: quattro ore mensili per ogni plesso oltre il primo;
  - b) corsi di scuola popolare: un'ora mensile per ogni corso;
  - c) centri di lettura: un'ora mensile per ogni centro;
  - d) doppi o tripli turni: due ore mensili;
  - e) doposcuola: un'ora mensile per ogni sezione;
  - f) refezione scolastica: un'ora mensile;
  - g) scuola materna: un'ora mensile per ogni sezione.
- Le integrazioni di cui sopra sono cumulabili fino ad un massimo di trenta ore mensili.

# Carenze e disfunzioni nelle attività dell'ENAM

## Cosa è l'ENAM

Che cosa sia l'ENAM è nella dizione della sigla stessa, è l'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale.

L'Ente ha il fine di assistere: gli insegnanti elementari di ruolo — cioè gli insegnanti elementari dei ruoli normale e soprannumerario, del ruolo speciale carcerario, delle scuole elementari statali per ciechi e sordomuti e delle scuole reggimentali — i direttori didattici, gli ispettori scolastici in attività di servizio e in pensione e i loro familiari a carico, gli orfani minorenni dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto, gli orfani maggiorenni permanentemente inabili e le vedove non rimarrate degli insegnanti elementari di ruolo, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in attività di servizio e in pensione. E' inoltre assistito dall'Ente, con decorrenza 1° ottobre 1968, il personale ispettivo, direttivo e insegnante della scuola materna statale.

E' parimenti scopo dell'Ente l'assistenza in favore del sotto-notato personale in quanto esso chieda ed ottenga l'iscrizione:

- a) insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato e loro familiari;
  - b) insegnanti in servizio delle scuole elementari parificate e loro familiari;
  - c) insegnanti e direttrici in servizio delle scuole materne mantenute dai Comuni e da Enti morali e loro familiari.
- Il diritto alle prestazioni maturerà dopo almeno cinque anni complessivi dall'iscrizione facoltativa.

Per familiari assistibili si intendono:

- 1) il coniuge convivente a carico dell'iscritto. Il marito della iscritta ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro e a totale carico della iscritta stessa;
- 2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affilati, gli esposti regolarmente affidati, di età inferiore ai 21 anni o di età superiore quando siano anche permanentemente inabili al lavoro. Sono assistibili anche i figli, studenti uni-

versitari, per tutta la durata dei corsi e comunque non oltre il 26° anno di età.

- 3) i genitori riconosciuti a carico;

- 4) le sorelle e i fratelli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro conviventi e a carico dell'iscritto.

L'Ente provvede:

- a) all'assistenza degli orfani dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto mediante la concessione di posti gratuiti in Convitto, di borse di studio e di altre eventuali prestazioni;

- b) all'assistenza dei figli degli iscritti mediante la concessione di borse di studio e di altre eventuali prestazioni;

- c) all'ammissione degli orfani e dei figli degli iscritti in colonie marine e montane;

- d) alla ammissione degli iscritti e dei loro familiari in Case di soggiorno di proprietà dell'Ente e alla concessione di contributi per il soggiorno in località termali;

- e) all'ammissione in Case di riposo di proprietà dell'Ente degli iscritti, privi di assistenza familiare;

- f) alla concessione, agli iscritti in attività di servizio, di prestiti a mezzo di apposita Cassa autonoma;

- g) alla istituzione di altre eventuali forme di prestazioni di carattere assistenziale.

Sono iscritti d'ufficio all'Ente:

- a) gli insegnanti di ruolo in attività di servizio;
- b) i direttori e gli ispettori scolastici in attività di servizio;
- c) le ispettrici, le direttrici e le insegnanti di ruolo della scuola materna statale, in attività di servizio.

Il SINAIE ha molte riserve sia sulle attribuzioni dell'Ente (e per questa ragione ha predisposto una proposta di legge di modifica il cui testo riportiamo a parte) sia sui criteri con i quali viene condotta la politica amministrativa. In questa pagina mettiamo in rilievo carenze e disfunzioni e suggeriamo alcune linee atte a far sì che, anche con l'attuale sistema, l'ENAM risponda meglio agli interessi del personale insegnante, direttivo e ispettivo che opera nella Scuola Elementare.

## Nuove attribuzioni

Il comma g) dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1957 n. 93 fa carico all'ENAM di provvedere "alla istituzione di altre eventuali forme di prestazioni di carattere assistenziale".

L'Ente ha provveduto ad istituire alcune forme di prestazioni. Non ci prefiggiamo l'esame del funzionamento di tali forme; vogliamo indicare qui di seguito, anche se sommariamente, alcune prestazioni ardentemente auspiccate da tutto il personale che opera nell'ambito della scuola primaria e che l'ENAM potrebbe istituire senza dovere ricorrere a modifiche legislative e con sopportabile onere economico:

### 1) Concessione di mutui per l'acquisto di case.

La legislazione attuale prevede la concessione, da parte dello Stato, di contributi fino al 75 per cento del costo della casa.

Resta un 25 per cento a carico dell'acquirente.

E' il Maestro in grado di provvedere a quel 25 per cento?

Noi riteniamo di no, perchè se è vero che il Maestro ha percorso molta strada da cinquanta anni a questa parte, è altrettanto vero che non ha camminato soltanto lui e non certamente per sua colpa, con il passo dei tempi.

### 2) Istituzione della Befana ai figli degli iscritti.

Il 6 gennaio di ogni anno assistiamo allo spettacolo gioioso di migliaia di bimbi che escono da teatri e cinema con giocattoli e pacchi che recano scritte degli Enti più disparati e dei Ministeri da quali dipendono i loro genitori.

Solo i figli dei Maestri e dei Docenti di ogni ordine e grado sono esclusi da questa festa.

Che colpa hanno loro, poveri innocenti, se i loro genitori vengono considerati uomini di second'ordine?

### 3) Impianto di stabilimenti balneari riservati.

Quella degli Insegnanti è la unica categoria che, per non essere organizzata in circoli, non gode di alcuna facilitazione in questo campo.

Trasporti da e a domicilio, vitto a prezzi accessibilissimi sono alla portata di tutte le altre categorie.

E' troppo chiedere altrettanto, quando, poi, gli Insegnanti sarebbero gli unici ad avere un servizio istituito con le loro ritenute?

### 4) Apertura di poliambulatori per l'assistenza medica diretta.

Anche per questo problema, si ripete la medesima situazione. Gli Insegnanti sono gli unici a dovere anticipare il danaro per le cure mediche, mentre gli altri dipendenti dallo Stato hanno in ciascun Ministero e negli uffici periferici attrezzatissimi poliambulatori dove possono essere eseguite tutte le ricerche e le cure.

Orbene, noi chiediamo che lo ENAM si metta in condizioni di

dare un uguale servizio ai Maestri d'Italia, rivalendosi, poi, del rimborso che l'ENPAS deve fare agli interessati.

### 5) Assistenza economico-legale agli Insegnanti ai quali possa essere occorso un qualsiasi incidente nell'espletamento delle sue funzioni.

All'insegnante è fatto obbligo di sorvegliare, durante l'espletamento delle proprie funzioni, i propri alunni. Bene. Può capitare, però, che, nonostante la sorveglianza, qualche alunno si faccia male. Responsabile è l'insegnante, e in virtù di questa responsabilità possono aprirsi procedimenti penali che possono concludersi anche con l'assoluzione dell'insegnante. Intanto, però, l'insegnante è solo, le spese corrono. Questo è un altro campo dove noi vediamo necessario l'intervento concreto dell'ENAM.

## Case di soggiorno e di riposo

Il discorso sulle case di riposo e di soggiorno presenta molti aspetti. Ne coglieremo soltanto alcuni.

Case di soggiorno. L'esservi ammessi costituisce un vero e proprio problema.

Intanto, l'iscritto non può condurre con sé più di due persone di famiglia. Ciò, impedisce a moltissimi maestri di fruire di questo servizio perchè è umanamente inconcepibile che una famiglia nel periodo delle vacanze (proprio, cioè, quando si dovrebbe ricostituire quella unità anche fisica per tanti versi impossibile ad aversi, soprattutto nei grandi centri, durante il periodo lavorativo), in quel periodo, dicevamo, una famiglia debba rimanere divisa.

Le maestre poi, sono, praticamente escluse dal servizio. Infatti, nella presunzione che esse siano coniugate, il marito abile al lavoro e i figli a carico di questi, la maestra, quale unico soggetto assistibile, o andrà da sola nella casa di soggiorno o dovrà rinunciarvi. Cosa, questa, che costituisce la norma. Ed è un assurdo.

La permanenza è limitata a venti giorni (quindici a Fiuggi).

Comunque, all'atto della accettazione della domanda, l'iscritto deve anticipare per intero le quote di soggiorno senza alcuna possibilità di rimborso qualora dovesse lasciare anzi tempo la casa di soggiorno. Cosa che potrebbe accadere per le ragioni più varie quali malattie improvvise, non adattabilità al clima, trattamento inadeguato, ecc.

I criteri di conduzione delle case, poi, potrebbero costituire un capitolo a sé. Per introdurre il discorso diciamo soltanto che in qualche casa si è verificato il fatto che all'uomo sono stati serviti due uova, alla moglie uno. Altro fatto: per utilizzare la vasca da bagno è stato richiesto un pagamento supplementare. Non sono barzellette, lo assicuriamo senza tema di essere smentiti.

Questi due fatti, da soli, illu-

strano più di mille parole i criteri con i quali vengono dirette le case di soggiorno.

Ognuno vede la necessità di un radicale mutamento.

Anzitutto, nessuna anticipazione, nessun vincolo; e poi trattamento adeguato a quello che si riceve anche nelle più modeste pensioncine di qualsiasi parte d'Italia.

L'istituzione meglio risponderebbe, così, alle esigenze odierne del maestro che, turista anche lui, al pari di tutti gli altri cittadini, avrebbe la possibilità di includere, nel proprio giro, le località sedi delle "proprie" case.

Per quanto riguarda il criterio di costruzione delle case, è necessario adeguarsi ai tempi. Oggi una casa di soggiorno può essere concepita soltanto se costituita da unità di abitazione unifamiliare, con servizi centrali. Non più casermoni, quindi, non più vita da collegio.

Un'ultima notazione: perchè le case non sono aperte anche d'inverno, almeno nei periodi di alta stagione? All'ENAM non si è sentito parlare di turismo invernale?

Case di riposo. Con questa dizione va identificata la casa di soggiorno permanente di Roma. Titolo indispensabile, per esservi ammessi, è che il richiedente non abbia familiari che lo assistano.

Siamo fermi, come si vede, al criterio "assistenziale", mentre, invece, si tratta di un diritto acquisito.

Ed è, questo, un argomento di palpitante attualità soprattutto oggi quando la presenza dell'anziano pone problemi scottanti e immediati, quale quello della non adattabilità al modo di vivere delle nuovissime generazioni. In questo caso, l'anziano deve poter scegliere il sistema di vita a lui più confacente, indipendentemente dal fatto di avere familiari che lo assistano.

Non assistenza, quindi, ma diritto. E diritto alla libertà di scelta.

## Orfani e figli di iscritti

Anche gli interventi a favore degli orfani e dei figli degli iscritti obbediscono al criterio generale al quale si ispira lo ENAM: l'assistenza legata allo stato di bisogno. Essi, inoltre, hanno il carattere limitativo di "assistenza scolastica".

Infatti, per quanto riguarda gli orfani, il conferimento dei posti in convitto e delle borse di studio è subordinato, tra l'altro, alle condizioni economiche della famiglia di origine e al numero dei figli minorenni, come se il fatto di avere perso il padre o la madre o entrambi i genitori non sia titolo sufficiente, da solo, a fruire del servizio.

L'ammissione al concorso per posti in convitto, per contributi per l'ammissione in particolari istituti di educazione, per borse di studio è condizionata dal fatto che l'iscritto abbia almeno tre

figli legalmente riconosciuti a carico dei genitori.

Ciò premesso, è costatata la iniquità delle disposizioni, vogliamo prendere in esame qualche aspetto dell'intero problema.

Come abbiamo detto, il conferimento dei posti in convitto e delle borse di studio è fatto tenendo conto delle condizioni economiche del richiedente; altra condizione è quella "del profitto e della condotta dell'allievo desunti dai certificati di studio" (articolo 11 dello statuto).

In questa seconda condizione noi ravvisiamo il pericolo, quanto meno, di una disparità nell'attribuzione del beneficio. Infatti, mentre la prima condizione discende da fatti certi, la seconda, in molti casi, è opinabile. Si pensi, per esempio, alla disparità e alla difficoltà di valutazione in uno stesso ambiente. Nè è da sottovalutare il fat-

to, a tutti noto, delle alte votazioni che riportano gli alunni degli istituti privati.

Tutto ciò, e altro ancora, falsa sensibilmente il concorso, con quali danni per una famiglia è facilmente intuibile. Colpa del sistema "assistenziale" con annessi graduatorie!

Comunque, poichè questo è il sistema, è necessario individuare gli strumenti atti a renderlo il più giusto possibile.

Noi pensiamo alla possibilità di assegnare i posti con due concorsi distinti, uno a favore degli alunni provenienti dagli istituti privati e l'altro a favore di quelli provenienti dalla scuola statale, dopo averli divisi in percentuale sulla base delle distinte richieste.

Ci rendiamo conto che anche questo strumento non elimina tutte le cause di disparità; serve, però, a rimuovere almeno quelle più macroscopiche.

# I NOSTRI CANDIDATI

## COME SI VOTA

Per comodità dei nostri lettori, riassumiamo le norme relative alle operazioni elettorali.

Le elezioni per la designazione dei sei insegnanti elementari, alle quali partecipano soltanto gli insegnanti di ruolo organico e quelli di ruolo in soprannumero, avranno luogo il giorno 17 marzo 1970. Esse si effettueranno presso le Direzioni didattiche e, nei Comuni che non siano sede di circolo didattico, presso il maestro fiduciario. Gli insegnanti elementari di ruolo delle frazioni devono recarsi a votare nel Capoluogo. Per le scuole dei Comuni dove prestano servizio meno di cinque maestri di ruolo, questi possono essere invitati dal Direttore didattico a recarsi a votare presso il seggio elettorale di località viciniora.

Le elezioni per la designazione del rappresentante della classe direttiva ed ispettiva alle quali potranno partecipare soltanto gli ispettori scolastici e i direttori didattici di ruolo, avranno luogo il giorno 18 marzo 1970 e si effettueranno nella sede all'uopo indicata dal Provveditore agli Studi.

Il personale insegnante, direttivo ed ispettivo di ruolo, temporaneamente fuori sede od assegnato ad altra sede o ad altro ufficio, è autorizzato a votare nella sede dove si trova, purché si faccia preventivamente riconoscere all'atto della votazione mediante l'esibizione del libretto ferroviario o di una dichiarazione rilasciata dal Capo dell'Ufficio. Di tale personale vengono redatti elenchi distinti con l'indicazione a fianco del nome di ciascun elettore della sede di titolarità.

Il Presidente del seggio, previo accertamento dell'identità dell'elettore, gli consegna la scheda. L'elettore per esprimere il proprio voto, appone sulla scheda un segno di croce in corrispondenza della lista prescelta. Egli nel caso della nomina dei rappresentanti della classe magistrale ha facoltà di manifestare la preferenza per un massimo di tre candidati della lista votata tracciando un altro segno di croce accanto al nome del candidato o dei candidati preferiti, tenendo presente che egli non può dare voti di preferenza a candidati compresi in una lista diversa da quella da lui votata. Quindi l'elettore chiude la scheda e la riconsegna al Presidente del seggio che, alla sua presenza, la introduce in un'urna all'uopo predisposta.

L'espressione del voto è segreta.

## BARTOZZI LAMBERTO

Nato a Montemarciano il 6-5-1921. Insegnante di ruolo titolare delle Scuole di Loreto. Svolge assidua attività sindacale nella sua qualità di segretario del sindacato provinciale del SINAIE e di componente della giunta esecutiva dell'Unione provinciale di Ancona. Consigliere comunale di Loreto, fondatore e Presidente dell'Associazione Nazionale Utenti e Consumatori Italiani (ANUCI), è stato combattente della guerra 1940-45, reduce dai campi di prigionia.



## MASARACCHIO ANTONINO

Nato a Roma il 5-7-1935. Insegnante di ruolo titolare delle Scuole di Trecate, attualmente fa parte del Centro Medico Psico Pedagogico di Galliate. Giovannissimo, in provincia di Ragusa, svolse attività giornalistica relativamente ai problemi della cultura, dell'arte e della Scuola e della politica sindacale; tali attività esplica tuttora in provincia di Novara ove ricopre la carica di Consigliere provinciale e di delegato per la diffusione dell'hocney su prato. E' presentatore di pubblicazioni d'arte contemporanea.



## IOPPI RAFFAELE

Nato a Conegliano Veneto (Treviso) il 5-7-1906. Componente della giunta nazionale del SINAIE; combattente, prigioniero non collaboratore dal 1941 al 1946, decorato di due croci di guerra. Attualmente, Direttore Didattico del I Circolo di Bergamo, aprì, sempre in qualità di Direttore, le scuole elementari nelle nuove province dell'Eritrea dopo l'occupazione dell'Etiopia. Nel periodo dell'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia ha diretto le scuole italiane e somale compilandone i programmi e i relativi libri di testo ed ha istituito i corsi per adulti somali. E' studioso di problemi organizzativi e didattici con particolare riferimento a quelli concernenti la scuola integrata, l'educazione minorenile e la scuola materna non statale.



## COPPONE FILADELFIO

Nato a Bengasi il 5-2-1934. Insegnante di ruolo titolare delle Scuole di Fiumefreddo, laureato in lingue e letterature straniere. Componente della Giunta Nazionale del SINAIE, rappresentante della giunta per la Sicilia, segretario del sindacato provinciale di Catania. Collaboratore della rivista scolastica "La Tecnica della Scuola", ha pubblicato un volumetto di poesie dal titolo "Lo specchio di un'anima".

## CACCIOTTI GUIDO

Nato a Carpineto Romano (Roma) il 1. gennaio 1913. E' insegnante elementare di ruolo delle Scuole di Roma. Combattente decorato della guerra 1940-45, reduce dal Campo di prigionia 25/3 di Yol (India), non collaboratore; consigliere comunale di Carpineto Romano. Componente della giunta provinciale del Sindacato romano, da oltre venti anni esplica attività sindacale nel campo della Scuola, con particolare riguardo ai problemi relativi all'assistenza e alla previdenza degli insegnanti.



## SANTOMAURO RICCARDO

Nato a Bari il 10-2-1927. Insegnante di ruolo. Componente della Giunta Nazionale del SINAIE. Membro del Comitato organizzatore dei Congressi Nazionali Universitari e della Commissione provinciale ENPAS; socio fondatore e tesoriere dell'Associazione Universitaria Adriatica; delegato ENPI; socio fondatore, primo presidente e socio onorario del Circolo Insegnanti "Giovanni Modugno"; socio fondatore e segretario tesoriere del "Centro Sport Bari"; organizzatore dell'unica Befana ai figli dei maestri svoltasi a Bari.



## CANNATA ANTONIO

Nato a Macerata il 21-9-1917. Insegnante di ruolo, laureato in scienze coloniali comparate. Vice Segretario Nazionale del SINAIE, componente della giunta nazionale e segretario del sindacato provinciale di Napoli. Volontario nella seconda guerra mondiale, reduce dalla prigionia (campo 29 del Sud Africa), invalido di guerra. Dal 1948 ha svolto ininterrottamente attività sindacale quale esperto di problemi della scuola e del personale che in essa opera.

# SINAIE - CISNAL

## SINDACATO NAZIONALE INSEGNANTI ELEMENTARI

Il Sindacato Nazionale Insegnanti Elementari della CISNAL partecipa con proprie liste alle elezioni per la nomina dei rappresentanti degli Insegnanti e degli Ispettori Scolastici e Direttori Didattici in seno al Consiglio di Amministrazione dell'ENAM.

La lista dei rappresentanti degli Insegnanti porta il numero 4 ed è contraddistinta dalla dicitura "SINAIE-CISNAL SINDACALISMO NAZIONALE"; la lista del rappresentante del personale ispettivo e direttivo porta il numero 5 ed è contraddistinta da uguale dicitura.

Il SINAIE propone un programma di interventi a carattere finalistico e a carattere contingente, tali da incidere profondamente sulle strutture dell'ENAM e da modificare sostanzialmente le sue attuali attribuzioni.

A tale fine il SINAIE ha promosso una proposta di legge con la quale è istituito l'Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza Insegnanti (INPAI): un Ente, cioè, che permetterà finalmente agli Insegnanti di ogni ordine e grado di gestire direttamente e nel proprio esclusivo interesse i contributi versati per l'assistenza sanitaria e per la previdenza e assistenza sociale.

Per quanto riguarda gli interventi di carattere contingente, il SINAIE ritiene che l'ENAM debba essere amministrato secondo le seguenti direttive:

- nuovi criteri nella edificazione e nella conduzione delle case di riposo e di soggiorno;
- ammodernamento delle case già esistenti;
- revisione del sistema di attribuzione delle borse di studio;
- apertura di poliambulatori per l'assistenza medica diretta;
- concessione di mutui per l'acquisto di case;
- istituzione della Befana ai figli degli iscritti;
- assistenza economico-legale a favore degli Insegnanti ai quali sia occorso un qualsiasi incidente nell'espletamento delle proprie funzioni;

### ISPETTORI, DIRETTORI, INSEGNANTI!

Presentando questo programma, il SINAIE è certo di avere indicato realisticamente alcuni problemi sentiti in modo particolare da tutto il personale che opera nella Scuola Elementare.

### ISPETTORI, DIRETTORI, INSEGNANTI!

Per la tutela dei vostri interessi, nel quadro di una visione nuova delle finalità dell'ENAM

## VOTATE LE LISTE DEL SINAIE